

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.P.S.C

COMUNICATO UFFICIALE N. 268/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 134/CGF – RIUNIONE DEL 6 MARZO 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Becchetti Dr. Alfredo Maria – Componenti; – Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELLA U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PERTICONE ROMANO SEGUITO GARA CITTADELLA/CREMONESE DEL 24.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008)

Il provvedimento di squalifica per 2 giornate adottato dal Giudice Sportivo fà seguito alla sanzione della squalifica, per doppia ammonizione, del calciatore della U.S.Cremonese S.p.A. Perticone Romano il quale urlava frasi ingiuriose e teneva un comportamento offensivo verso l'arbitro.

Il Giudice Sportivo con provvedimento n. 139/C del 26.2.2008 squalificava il calciatore per 2 gare effettive.

La società "U.S. Cremonese S.p.A." proponeva reclamo a mezzo del suo Direttore Generale Comm. Giacomo Randazzo.

Il reclamo non è corredato di alcun tipo di prove oggettive, né argomenta altrimenti che sostenendo uno svolgimento dei fatti diverso da quello riportato nel referto arbitrale, che ha dato luogo al provvedimento di squalifica. La Corte rileva che il procedimento sportivo non può ammettere ricostruzioni dei fatti diverse da quella riferita dal Direttore di gara, tanto più quando non sostenute da alcuna prova di carattere oggettivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELLA U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FIETTA GIOVANNI SEGUITO GARA CITTADELLA/CREMONESE DEL 24.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008)

Il provvedimento di squalifica per 2 giornate adottato dal Giudice Sportivo fa' seguito alla sanzione della squalifica per espulsione del calciatore della U.S. Cremonese S.p.A. Fietta Giovanni "per avere volontariamente colpito da tergo un avversario disinteressandosi del pallone".

Il Giudice Sportivo con provvedimento n. 139/C del 26.2.2008 squalificava il calciatore per 2 gare effettive.

La società "U.S. Cremonese S.p.A." proponeva reclamo a mezzo del suo Direttore Generale Comm. Giacomo Randazzo.

Il reclamo non è corredato di alcun tipo di prove oggettive, né argomenta altrimenti che sostenendo uno svolgimento dei fatti diverso da quello riportato nel referto arbitrale, che ha dato luogo al provvedimento di squalifica. La Corte rileva che il procedimento sportivo non può ammettere ricostruzioni dei fatti diverse da quella riferita dal Direttore di gara, tanto più quando non sostenute da alcuna prova di carattere oggettivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Conte Prof. Emanuele – Componenti;– Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

3) RICORSO DELLA SOC. GELA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE D'AIELLO ROCCO, SEGUITO GARA CELANO O./GELA DEL 17.2.2008 (Delibera del Giudice sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 134/C del 19.2.2008)

La società Gela Calcio S.p.A., con atto spedito in data 19.2.2008, ha proposto ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gare inflitta al calciatore Rocco D'Aiello in relazione alla gara Celano O./Gela del 17.2.2008, comminata con delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, come da Com. Uff. n. 134/C del 19.2.2008.

La decisione gravata è fondata sul seguente motivo: “per atto di violenza verso un avversario al termine della gara”.

Nel rapporto dell'Arbitro si legge che “al termine della gara, dopo il triplice fischio, quando le squadre erano sul terreno di gioco, il signor D'Aiello Rocco n. 5” era espulso “perché sferrava violentemente uno schiaffo in pieno volto nei confronti di un avversario, facendolo cadere”.

La società, con l'atto di gravame, ha lamentato che “dopo la fine della gara iniziava ... una rissa dove il calciatore D'Aiello nel cercare di separare e proteggere il proprio compagno Omolade che nel frattempo era stato attorniato e colpito a vario modo dai calciatori del Celano”, si era reso compartecipe dell'episodio oggetto del giudizio.

In particolare, la società Gela Calcio S.p.A. ha dichiarato che, “in tale confusione, il tesserato D'Aiello non ha dato nessuno schiaffo volontario a nessun calciatore del Celano ma evidentemente è intervenuto per cercare di sedare gli animi per risolvere positivamente la rissa in atto”.

Pertanto, la reclamante ha concluso perché la Corte di Giustizia Federale adita riducesse la squalifica comminata “ad una sola giornata derubricando il <<reato>> in reciproche scorrettezze con altri calciatori”.

La Corte di Giustizia Federale all'udienza del 6.3.2008 udito il calciatore Rocco D'Aiello – il quale ha ribadito che il suo gesto non era violento ma diretto unicamente ad allontanare i contendenti della lite che era sorta tra altri calciatori ed ha insistito per l'accoglimento del gravame – si è, quindi, riservata di decidere.

Le modalità del fatto contestato al sig. Rocco D'Aiello sono certe, giacché lo stesso appellante, con l'atto di gravame, non ha smentito che nella fattispecie *de qua* si siano verificate “reciproche scorrettezze con altri calciatori”.

Però l'atto incriminato, secondo quanto il Direttore di gara ha riferito nel suo rapporto, avente valore di prova ai sensi dell'art. 35, comma 1.1. C.G.S., è stato, dal medesimo, qualificato violento,

come è confermato pure dalla circostanza che il calciatore del Celano, colpito dal D'Aiello, era caduto al suolo.

Pertanto, questa Corte deve confermare che devono essere ritenuti certi l'episodio così come descritto dall'arbitro e la responsabilità dell'incolpato per la violazione contestagli, nonché congrua la sanzione irrogatagli dal Giudice Sportivo, onde il gravame proposto dalla società Gela S.p.A. va respinto.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Gela Calcio S.p.A. di Gela (Caltanissetta) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL GALLIPOLI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LO MONACO MASSIMO SEGUITO GARA SANGIOVANNESE/GALLIPOLI DEL 17.02.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 134/C del 19.2.2008)

La società Gallipoli Calcio reclama contro il provvedimento del Giudice Sportivo che, con Com. Uff. n. 134/C del 19.2.2008, ha squalificato per complessive 4 giornate il calciatore Massimo Lo Monaco. Questi, nel corso della partita disputata il 17.2.2008 contro la Sangiovese, era stato espulso per aver insultato l'arbitro e, uscendo dal campo, aveva insultato il pubblico, contro il quale aveva anche rivolto uno sputo.

La società reclamante sostiene, nella propria memoria, che i fatti non si sarebbero svolti nei termini descritti dai referti dell'arbitro e dal supplemento del rappresentante della Procura Federale, e in particolare che il calciatore squalificato non avrebbe effettivamente rivolto uno sputo al pubblico.

La Corte rileva che in presenza di referti precisi e dettagliati come quelli in questione il procedimento sportivo non dà luogo ad alcun tipo di prova alternativa, e tanto meno può ammettere diverse ricostruzioni dei fatti non sostenute da alcuna prova di carattere oggettivo.

Per questi motivi la C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Gallipoli Calcio S.r.l. di Leverano (Lecce) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PAPONETTI LUCA SEGUITO GARA TERAMO/GIULIANOVA DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008)

La società Giulianova Calcio reclama contro il provvedimento del Giudice Sportivo che, con Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008, ha squalificato per 4 giornate effettive il calciatore Luca Paponetti. Dai referti circostanziati e dettagliati del direttore di gara, dei suoi collaboratori e del rappresentante della Procura Federale, appaiono descritti senza possibili incertezze i comportamenti che hanno dato luogo dapprima all'espulsione e poi alle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo.

In particolare, il calciatore espulso ha tenuto un comportamento aggressivo e offensivo sia verso il pubblico sia verso un rappresentante della squadra avversaria, sia verso le strutture dell'impianto sportivo.

La società reclamante argomenta il proprio reclamo sottolineando le condizioni di forte emotività nelle quali si trovava il calciatore squalificato, e propone una ricostruzione dei fatti meno grave di quanto si evinca dagli atti di gara.

La Corte rileva che in presenza di referti precisi e dettagliati come quelli in questione il procedimento sportivo non dà luogo ad alcun tipo di prova alternativa; che le circostanze emotive nelle quali si trovano i calciatori non sono considerate come attenuanti né sono prese in considerazione dal procedimento sportivo, che giudica soltanto dei comportamenti esteriori e non delle motivazioni psicologiche dei calciatori; che l'unica fonte ammissibile di ricostruzione dei fatti è

costituita dagli atti ufficiali di gara, sicché non giova proporre una diversa ricostruzione non sostenuta da alcuna prova di carattere oggettivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Giulianova Calcio S.r.l. di Giulianova e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DEL SIG. BARBA VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO A TUTTO L'11.3.2008 INFLITTAGLI SEGUITO GARA GALLIPOLI/LUCCHESI DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n.- 139/C del 26.2.2008)

Il signor Vincenzo Barba, con atto spedito in data 2.3.2008, ha proposto ricorso avverso la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino a tutto l'11.3.2008, inflittagli in relazione alla gara Gallipoli/Lucchese del 24.2.2008, comminata con delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, come da Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008.

La decisione gravata è fondata sul seguente motivo: “non inserito in distinta assisteva alla gara all'interno del recinto di gioco, non attenendosi agli inviti a recarsi in tribuna da parte di addetti federali (rapporto del Commissario di Campo e rapporto del rappresentante della Procura Federale.)”.

Nel rapporto del Commissario di Campo si legge che “il presidente locale signor Barba, alle ore 14,25 circa, si portava nello spogliatoio arbitrale per salutare la terna a porte aperte mentre la stessa terna si apprestava a dirigersi in campo per l'inizio gara; invitato poi dall'arbitro ad accomodarsi gentilmente in tribuna il Barba dapprima vi accedeva, ma dopo qualche minuto prendeva posizione all'interno del campo, precisamente all'uscita del tunnel di ingresso sul terreno di giuoco per rimanervi nonostante solleciti diretti ad allontanarsi sia nella prima che nella seconda frazione di gioco”.

Nel rapporto del Sostituto Procuratore Federale si legge, altresì, che “il presidente del Gallipoli sig. Vincenzo Barba ... durante tutta la durata della gara ha sostato nel recinto di gioco, nonostante fosse stato invitato dal Commissario di Campo e dal personale della propria società ad accomodarsi in tribuna”.

L'appellante, con l'atto di gravame, ha lamentato che “la pesante sanzione irrogata non può che ritenersi assolutamente sproporzionata perché assolutamente non commisurata alla natura ed all'entità dei fatti commessi”.

In particolare, il ricorrente ha dichiarato che “la sanzione prevista dall'art. 19, comma 1, lett. h) C.G.S. rappresenta una misura estrema conseguente alla consumazione di condotte di particolare violenza o di particolare gravità, certamente non riscontrabili nel caso di specie”.

Pertanto, l'appellante ha concluso perché “l'On.le Corte di Giustizia Federale voglia annullare la decisione assunta dal Giudice Sportivo Lega Professionisti di Serie C; in subordine voglia ... ridurre sensibilmente la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al Presidente del Gallipoli Calcio S.r.l., disponendo l'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. per soli 7 giorni, anziché 14, ovvero fino a tutto il 4.3.2008 e non già fino all'11.3.2008 o nella minor misura che questa Ecc.ma Corte riterrà opportuna”.

La Corte di Giustizia Federale all'udienza del 6.3.2008 udito l'avv. Sandro Matino, difensore dell'appellante – il quale ha insistito per l'accoglimento del gravame – si è, quindi, riservata di decidere.

Le modalità del fatto contestato al signor Vincenzo Barba sono certe, giacché lo stesso appellante, con l'atto di gravame, non ha smentito che, nella fattispecie *de qua*, “il Presidente del Gallipoli assisteva alla gara al limite del recinto di gioco, ovvero, in prossimità della galleria di ingresso agli spogliatoi ...

L'atto incriminato, secondo quanto risulta dal rapporto del Commissario di Campo, nonché, da quello del Sostituto Procuratore Federale, aventi valore di prova ai sensi dell'art. 35, comma 1.1.C.G.S., costituisce, certamente, violazione dell'art. 66 delle N.O.I.F. che sancisce che “per le gare organizzate ... dalla Lega Professionisti Serie C ... sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purchè muniti di tessera valida per la stagione in corso: a) un dirigente

accompagnatore; b) un medico sociale; c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico, ai sensi delle vigenti norme regolamentari; d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società; e) i calciatori di riserva; f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara". Peraltro, il comma 3 di detta norma precisa che "tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale".

Al riguardo, occorre precisare che, com'è noto, il recinto di gioco è composto dal terreno di gioco (rettangolo entro il quale si svolge il gioco), dal campo per destinazione (fascia piana di terreno larga almeno mt. 1,50 situata intorno al terreno di gioco e a livello dello stesso), dalle eventuali piste e pedane atletiche sino alla rete o altro mezzo appropriato di recinzione.

All'uopo, la circostanza dichiarata dal ricorrente che "assisteva alla gara ... in prossimità alla galleria di ingresso agli spogliatoi" dimostra, *per tabulas*, che il signor Vincenzo Barba ha assistito alla gara suindicata all'interno del recinto di gioco.

Pertanto, la circostanza che il ricorrente si sia trattenuto, comunque, nel recinto di gioco – sia pure "in prossimità della galleria d'ingresso agli spogliatoi", senza essere stato inserito nella distinta predisposta dalla società e presentata all'arbitro ai fini del riconoscimento, comporta la violazione, oltre alla norma NOIF suindicata, anche dell'art. 1 C.G.S., che stabilisce che "le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva".

In caso di violazione di detti obblighi, si applica la sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. disciplinata alla lettera h), dell'art. 19, comma 1, C.G.S., che può giungere fino ad un massimo di cinque anni.

Nel caso di specie, l'entità della durata della sanzione – appena quattordici giorni - appare modesta e quasi minima e, quindi, proporzionata alla violazione commessa.

Pertanto, questa Corte respinge il gravame, con conferma della sanzione comminata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Barba Vincenzo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Piero Sandulli

Publicato in Roma il 21 Luglio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete